

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 23.05.1994 Variato con deliberazione del C.C. n. 16 del 26.05.1995 Variato con deliberazione del C.C. n. 12 del 29.01.1996 Variato con deliberazione del C.C. n. 54 del 30/04/2016 Variato con deliberazione del C.C. n. 1 del 13/03/2017 Variato con deliberazione del C.C. n. 2 del 15/01/2018

SOMMARIO

CAPO I – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	
Art. 1 – Disposizioni generali	pag. 3
Art. 2 – Gestione del servizio	pag. 3
Art. 3 – Funzionario responsabile	pag. 3
Art. 4 – Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 3
Art. 5 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 6 – Procedimento per il rilascio delle concessioni	pag. 4
Art. 7 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 4
Art. 8 – Prescrizioni per le occupazioni	pag. 4
Art. 9 – Autorizzazioni di altri uffici Comunali o di altri Enti – Diritti di terzi	pag. 5
Art. 10 – Divieto temporaneo di occupazione	pag. 5
Art. 11 – Decadenza della concessione	pag. 6
Art. 12 – Revoca della concessione	pag. 6
Art. 13 – Rinnovo della concessione	pag. 6
Art. 14 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali	pag. 6
Art. 15 – Passi carrabili – Accessi	pag. 7
CAPO II – Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche	
Art. 16 – Disposizioni generali	pag. 8
Art. 17 – Graduazione della tassa –	
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche	pag. 8
Art. 18 – Criteri per la determinazione della tassa	pag. 8
Art. 19 – Misurazione dell'area occupata – Criteri	pag. 9
Art. 20 – Tariffe	pag. 9
Art. 21 – Maggiorazioni e riduzioni	pag. 9
Art. 22 – Denuncia e versamento della tassa	pag. 10
Art. 23 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	pag. 11
Art. 24 – Sanzioni	pag. 11
Art. 25 – Entrata in vigore	pag. 11
ALLEGATI – TARIFFE	pag. 13

CAPO I

Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Art. 1 – Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 40, comma 1 del detto Decreto Legislativo.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 – Gestione del servizio

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sarà gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs- 15 novembre 1993 n. 507, in forma diretta dal Comune.

Art. 3 – Funzionario responsabile

Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore preposto dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua.

Un originale munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 4 – Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono **permanenti**.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 5 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- Le **generalità** e il **domicilio** del richiedente:
- La durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta:
- La **descrizione** dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il **disegno** ed eventualmente la **fotografia** dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art.6 –Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del provvedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Art. 7 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le **generalità** ed il **domicilio** del concessionario, la **durata** della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali **particolari condizioni** alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) Con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) A termine, per la durata massima di anni 10.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Per le occupazioni di marciapiedi, o piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le **esigenze della circolazione stradale.**

Art. 8 – Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuta esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

I concessionari devono:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) Non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima delle scadenza;
- c) Custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione;
- d) Curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) Evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) Eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) Versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) Risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessone, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) Disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- j) Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenuto nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 9 – Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti - Diritti di terzi

L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 10 – Divieto temporaneo di occupazione

I Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Art. 11 – Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- Mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- La violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

- Allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca.

Art. 12 - Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un **congruo termine** per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 13 – Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Art. 14 – Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passabili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tessa dovuta.

Art. 15 – Passi carrabili – Accessi

Il Comune di Bussoleno, in deroga agli artt. 44 e segg. del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, ai sensi della Legge n. 549 del 28.12.1995 stabilisce la non applicabilità della tassa sui passi carrabili.

"Art. 44 – Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalla Provincia, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolato in ragione del 10 per cento.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

I comuni e le provincie, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non piò comunque estendersi oltre al superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento.

La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni o dalle Province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa può essere ridotta fino al 30 per cento.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune od alla Provincia.

La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente."

CAPO II

Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche

Art. 16 – Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa Comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del CAPO II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, tende o simili, fisse o retrattili, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa con esclusione degli innesti o allacci ai suddetti impianti.

Non sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate e le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola del Comune di Bussoleno classificato come montano.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al Demanio statale.

Art. 17 – Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 16, sono classificate come segue:

- Strade, spazi ed aree pubbliche di PRIMA CATEGORIA:

CENTRO ABITATO – COMUNE DI BUSSOLENO

- Strade, spazi ed aree pubbliche di SECONDA CATEGORIA:

FRAZIONE FORESTO

- Strade, spazi ed aree pubbliche di TERZA CATEGORIA:

BORGATE

Art. 18 – Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in chilometri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di **più occupazioni**, anche della **stessa natura, di misura inferiore al mezzo metro quadrato**, nella stessa area di riferimento, anche se distinte ma funzionalmente connesse, **la tassa non è dovuta**.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del **50 per cento** sino a 100 metri quadrati, del **25 per cento** fino a 1.000 metri quadrai, del **10 per cento** per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

Art. 19 – Misurazione dell'area occupata – Criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, l'occupazione soprastante il suolo determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime è esclusa dalla tassa.

I vasi delle piante, le balaustre od ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

Art. 20 - Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 17 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle occupazioni.

Per le occupazioni di durata **di almeno 15 giorni**, la tariffa giornaliera è ridotta del **20 per cento**.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 21 del presente regolamento.

La tassa non è dovuta se l'importo è inferiore a €10,00.

Art. 21 – Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge, sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) Per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta ad **1/3**.
- b) Per gli accessi carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, **l'occupazione è esclusa dalla tassa**.
- c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati sono **esenti dalla tassa**.

- d) I passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti sono **esenti dalla tassa**.
- e) Per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta ad **1/3**.
- f) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.
- g) Per le occupazioni permanenti effettuate in zona pedonale o su passaggi pubblici o di uso pubblico (marciapiedi, portici) la tariffa è ridotta del 50%.
- g) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, **sono ridotte al 50%.**
- h) Le occupazioni temporanee di suolo pubblico poste in essere dalle associazioni di volontariato operanti in ambito sociale, culturale, sportivo, turistico e religioso nonché le occupazioni temporanee a carattere commerciale e artigianale connesse a manifestazioni, iniziative o eventi, promossi o patrocinati dal Comune, previo esplicito esonero dal pagamento del tributo con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 22 – Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal comune stesso, **entro 30 giorni** dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, **non oltre il 31 dicembre** dell'anno di rilascio della concessione medesima. **Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione**, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni della occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere **arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.**

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante CONVENZIONE a tariffa ridotta del 50 per cento. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto

dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata **non ecceda i 10 metro quadrati**.

Art. 23 – Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

"Art. 51 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507

L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente medesimo mediante versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice vivile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento."

Art. 24 - Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senta titolo, in eccedenza alla superfice concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art-106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 383 e successive modificazioni, della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni e del D.L. 30.04.199, n. 285 e successive modificazioni.

Art. 25 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08.06.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A – Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato e per anno

CAT. I	€ 27.656	Bussoleno
CAT. II	€ 18.709	Foresto
CAT. III	€ 9.761	Borgate

B – Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti o soprastanti il suolo per ogni metro quadrato e per anno (riduzione ad 1/3)

CAT. I	€	9.219	Bussoleno
CAT. II	€	6.235	Foresto
CAT. III	€	3.254	Borgate

C – Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.L. 507/93. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è:

CAT. I	€ 203.355	per ogni Km. e per anno
CAT. II	€ 162.684	per ogni Km. e per anno
CAT III	€ 81.342	per ogni Km e per anno

D – Occupazioni di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi: Per ogni singolo apparecchio e per anno:

CENTRO ABITATO	€	16.268
FRAZ. FORESTO	€	12.201
SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE	€	8.134

E – Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

CENTRO ABITATO	per ogni distributore e per anno	€ 48.805
FRAZ. FORESTO	per ogni distributore e per anno	€ 40.671
BORGATE	per ogni distributore e per anno	€ 24.403

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A – Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliere per metro quadrato:

CAT. I	€	1,627	Bussoleno
CAT. II	€	1.057	Foresto
CAT. III	€	0.488	Borgate

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

Fino a 14 giorni

CAT. I	€	1,627	Bussoleno
CAT. II	€	1,057	Foresto
CAT. III	€	0,488	Borgate

Oltre i 14 giorni – riduzione del 20 per cento

CATI	€	1,301	Bussoleno
CAT. II	€	0,846	Foresto
CAT. III	€	0,390	Borgate

<u>Fascia oraria – 0.00/07.00</u>

CAT. I	€	0,325	Bussoleno
CAT. II	€	0,244	Foresto
CAT. III	€	0,081	Borgate

Fascia oraria - 07.00/13.00

CAT. I	€	0,976	Bussoleno
CAT. II	€	0,529	Foresto
CAT. III	€	0,244	Borgate

Fascia oraria 13.00/24.00

CAT. I	€	0,325	Bussoleno
CAT. II	€	0,284	Foresto
CAT. III	€	0,163	Borgate

B – Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per metro quadrato (riduzione fino ad 1/3)

CAT. I	€	1,097	Bussoleno
CAT. II	€	0,732	Foresto
CAT. III	€	0,325	Borgate

- C Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50 per cento.
- D Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti delle spettacolo viaggiante, le tariffe di ci alla lettera A sono ridotte dell'80 per cento:

CAT. I	€	0,325	Bussoleno
CAT. II	€	0,211	Foresto
CAT. III	€	0,098	Borgate